



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 03/10/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E CITTADINANZA ATTIVA  
10 settembre 2013, n. 159

Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore 2008 - Presa d'atto e approvazione graduatoria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R.04 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;

Vista la circolare esplicativa del Servizio Ragioneria prot. n. 7196/PRG del 13/11/2008;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia con il quale si è provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", con l'individuazione delle stesse Aree di Coordinamento -Servizi -Uffici;

Vista la deliberazione n. 1474 del 22/06/2010 con cui la Giunta regionale ha approvato l'istituzione del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale nell'ambito dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;

Vista la D.G.R. n. 1731 del 07/08/2012 di nomina ad interim della dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale;

Premesso che:

Il Settore Politiche Giovanili e Sport, con Atto Dirigenziale n. 213 del 07/05/2008 ha adottato il bando di concorso "Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore" per la presentazione di proposte progettuali per la sperimentazione e la realizzazione di idee innovative;

Conclusa la valutazione tecnica effettuata dalla Commissione di valutazione, nominata con atti dirigenziali n. 19 del 03/10/08 e n. 26 del 27/10/2008, la Struttura di Progetto Politiche Giovanili, con provvedimenti n. 46 del 23/12/2008 e n. 3 del 21/01/09, ha approvato la relativa graduatoria definitiva;

Successivamente i Sigg.ri Luigi Muci e Alessandra Musardo, che hanno partecipato al Bando al fine di realizzare un progetto dal titolo "Formare l'Avvenire" a cui è stato riconosciuto un punteggio di 134/200 punti (non utile per la concessione del finanziamento richiesto stante la previsione del bando stesso che stabilisce una soglia minima di 140/200 punti), hanno impugnato gli esiti della valutazione e gli atti conseguenti, lamentando l'introduzione, da parte della Commissione, di sottocriteri di valutazione non

contemplati nel Bando medesimo, presentando ricorso al TAR;

In data 29/10/2009, con la Sentenza n. 2348/2009, la III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, ha accolto il suddetto ricorso;

Il TAR Puglia ha ritenuto, con la suddetta decisione, che la Commissione “....non era legittimata a modificare i criteri fissati dal bando. La decisione di introdurre ex post un ulteriore sottocriterio selettivo, non previamente fissato, per la valutazione delle offerte, è dunque da ritenere illegittima, conducendo ad una lesione della par condicio dei concorrenti.”;

Successivamente, questa Amministrazione ha impugnato la sentenza del TAR dinnanzi al Consiglio di Stato, presentando, in via incidentale, richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza resa dal giudice di prime cure;

Con Ordinanza n. 779/2010 il Consiglio di Stato “considerato che la questione merita di essere approfondita nel merito” e non riscontrando profili di danno grave e irreparabile per l'amministrazione regionale derivanti dall'esecuzione della sentenza resa dal Tar - Lecce, ha rigettato l'istanza cautelare;

Al fine di dare esecuzione a quanto stabilito dal Tar Puglia - Lecce, la Struttura di progetto “Politiche Giovanili” approvava, con determinazione dirigenziale n. 132/2010, il verbale n. 17 del 19 aprile 2010, con il quale la commissione esaminatrice, riconvocata con determinazione dirigenziale della suindicata Struttura di Progetto n. 82/2010, riesaminava il progetto dei Sig.ri Muci e Musardo, estrapolando dalla griglia dei criteri di valutazione quello ritenuto illegittimo;

Con ricorso n. 988/2010 presentato dinnanzi al Tar Puglia - Lecce, i Sig.ri Muci e Musardo agivano per l'ottemperanza della sentenza n. 2348/2009 resa dallo stesso Tar Puglia - Lecce, ritenendo i provvedimenti adottati dall'amministrazione successivamente alla pronuncia giurisprudenziale assunti in violazione ed elusione della sentenza di primo grado;

Con sentenza n. 00233/2011 il Tar Puglia - Lecce accoglieva il ricorso, evidenziando l'obbligo per l'Amministrazione regionale, in esecuzione della sentenza di primo grado, “di riformulare la valutazione di tutti i partecipanti ammessi e, conseguentemente, la graduatoria secondo i criteri prefissati dal bando, espungendo, per tutti, l'ulteriore elemento di giudizio successivamente introdotto dalla Commissione ‘qualità dell'idea (efficacia)’”

Con ricorso n. 6879 del 2011 la Regione Puglia proponeva appello dinnanzi al Consiglio di Stato avverso la suindicata sentenza;

Con due distinte sentenze, n. 00232/2013 e n. 00233/2013 del 16 gennaio 2013, il Consiglio di Stato - Sez. V ha respinto sia l'appello proposto, nel merito, dalla Regione Puglia avverso la sentenza n. 02348/2009 resa dal Tar Puglia - Lecce, sia l'appello proposto dalla Regione Puglia, avverso la sentenza sull'ottemperanza n. 00233/2011, resa dallo stesso Tar Puglia, confermando in toto le tesi del giudice di prime cure;

Al fine di dare esecuzione a quanto stabilito dal TAR Puglia - Lecce con sentenza n. 233/2011 (notificata dai ricorrenti in data 25 gennaio 2013), confermata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 232/2013, il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale approvava l'Atto Dirigenziale n. 57 del 5 aprile 2013 con il quale prendeva atto delle suindicate pronunce giurisprudenziali e disponeva di provvedere al riesame di tutti i progetti presentati nell'ambito del Bando di Concorso “Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore” (anno 2008), tenendo in considerazione esclusivamente i criteri e i sottocriteri previsti dal Bando;

Con il medesimo AD n. 57 del 5 aprile 2013 veniva nominata la Commissione di Valutazione così composta:

- Luigi Lochi - Presidente
- Vita Sabatella - Segretaria
- Elisa Capozzi - Componente
- Pino Guarino - Componente
- Antonio Bernardoni - Componente
- Piero D'Argento - Componente

- Gabriella Sforza - Componente
- Giovanna Vessia - Componente
- Mario Marinazzo - Componente
- Annibale D'Elia - Componente
- Roberto Covolo - Componente
- Marco Ranieri - Componente
- Anna Coppola De Vanna - Componente
- Andrea Vernaleone - Componente

Con nota del 10 settembre 2013 la predetta Commissione di Valutazione, conclusi i suoi lavori, ha trasmesso la seguente documentazione acquisita agli atti del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale:

- n. 5 verbali;
- l'elenco dei progetti non accoglibili con le relative motivazioni;
- l'elenco delle proposte progettuali ammissibili con le relative valutazioni di merito attribuite;
- le schede contenenti i giudizi sintetici per ciascun progetto relativamente alla voce "qualità dell'idea progettuale";

Pertanto:

Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione e delle valutazioni da questa assegnate a ciascuna proposta progettuale candidata, il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha provveduto:

- a prendere atto di quanto trasmesso dalla Commissione di Valutazione;
- a redigere, sulla base dei punteggi attribuiti, la Graduatoria di merito allegata al presente atto a farne parte integrante (All. 1);
- l'elenco dei progetti non accoglibili con le relative motivazioni (All. 2);

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste alla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. di prendere atto:

- a. n. 5 verbali;
- b. l'elenco dei progetti non accoglibili con le relative motivazioni;
- c. l'elenco delle proposte progettuali ammissibili con le relative valutazioni di merito attribuite;
- d. le schede contenenti i giudizi sintetici per ciascun progetto relativamente alla voce "qualità dell'idea

progettuale”;

2. di approvare:

- a. la Graduatoria Definitiva “Principi Attivi” allegata al presente atto per farne parte integrante (All. 1);
- b. l’elenco dei progetti non accoglibili con le relative motivazioni (All. 2);

Il presente provvedimento:

- a. è immediatamente esecutivo;
- b. sarà pubblicato all’albo di questo Servizio;
- c. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e nel sito delle Politiche Giovanili  
<http://bollentispiriti.regione.puglia.it>;
- f. sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza sociale e Attuazione del Programma;

Il presente atto, composto da n. 4 facciate e n. 2 allegati, per complessive 113 facciate, è adottato in originale.

La Dirigente Servizio Politiche Giovanili  
e Cittadinanza Sociale  
Antonella Bisceglia